



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 settembre 2018 n.119

(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.69)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.69 – Individuazione e regolamentazione dei giochi ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche – promulgato:

Visto l'articolo 2, comma 10 e l'articolo 10, comma 3 della Legge 25 luglio 2000 n.67;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 18 giugno 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 20 settembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.69 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI GIOCHI AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
 - a) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 143;
 - b) Giochi: le attività disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche;
 - c) Torneo di poker sportivo: lo svolgimento di competizioni a premio in forma temporanea con l'utilizzo di carte in forma di torneo ad eliminazione tra due o più giocatori o squadre di giocatori, con finalità sportive o ludiche ovvero collegate ad iniziative promozionali, imprenditoriali o commerciali;
 - d) Poker cash: lo svolgimento in forma temporanea di competizioni a premio o partite con l'utilizzo di carte secondo le modalità di cui al presente decreto delegato;
 - e) Junket operator: figura che intermedia nell'organizzazione delle competizioni.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge n. 67/2000 sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività appartenenti ad una delle seguenti categorie:

| | | |
|----|---|---|
| A | Tombola, bingo e similari | sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella |
| B | Lotterie anche istantanee e similari | sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti |
| B1 | Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti | sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria B gestiti da operatori esteri riconosciuti |
| C | Lotto e similari | sono compresi in questa categoria i giochi con estrazione, almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita |
| C1 | Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti | sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria C, gestiti da operatori esteri riconosciuti |
| D | Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura | sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 67/2000 |
| E | Scommesse | sono compresi in questa categoria i giochi, ad eccezione di quelli già definiti da altre categorie, il cui scopo consiste nel pronosticare un evento futuro e incerto |
| F | Giochi basati su carte o similari | sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 |
| F1 | Gioco del Poker in forma temporanea | è compreso in questa categoria il gioco effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato (Gioco del Poker) |
| G | Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma stabile | sono compresi in questa categoria gli apparecchi che, indipendentemente dal regolamento di gioco, possiedano le seguenti caratteristiche: a) costo massimo di ciascuna partita 20,00 euro. Qualora la fase di gioco consenta puntate diversificate, la puntata complessiva per singola postazione di gioco non può superare di cinque volte il costo massimo; b) vincite erogate non inferiori all'85% delle somme giocate, su un ciclo non inferiore a 500.000 partite |
| G1 | Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma temporanea | sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 5 del decreto delegato 28 ottobre 2014 n. 169 |

| | | |
|---|---|--|
| H | Concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale o nell'ambito di manifestazioni pubbliche | sono compresi in questa categoria i giochi di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 |
|---|---|--|

Art. 3

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare secondo apposito regolamento ed in forma temporanea, per un numero massimo di 12 eventi annuali per ciascun avente i requisiti, lo svolgimento tornei di poker sportivo e conseguenti partite di poker cash, alle seguenti condizioni. È facoltà dell'Ente di Stato dei Giochi non autorizzare eventi in simultanea, tale limitazione non è opponibile ai titolari di concessione in forma stabile.

- 1) La puntata deve essere regolamentata;
- 2) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
- 3) le puntate possono essere effettuate in denaro rappresentato da gettoni o similari secondo apposita regolamentazione adottata dall'Ente di Stato dei Giochi;
- 4) la richiesta di autorizzazione deve essere presentata da persone fisiche o giuridiche titolari di licenza di albergo residenti in territorio avente classificazione pari o superiore alle quattro stelle. L'Ente è tenuto alla preventiva verifica della regolarità fiscale e contributiva in mancanza della quale non può concedere alcuna autorizzazione. L'essere assoggettato, negli ultimi tre anni, a procedimenti sanzionatori previsti dal titolo VI della Legge n. 67/2000 e successive modifiche costituisce legittimo motivo di diniego della autorizzazione;
- 5) lo svolgimento delle competizioni di cui al presente articolo può essere esercitato solamente dal soggetto individuato al punto 4) del presente articolo presso la propria sede di attività alberghiera e non può essere subappaltato e ceduto a terzi;
- 6) non è consentita l'intermediazione di junket operator ovvero qualsiasi forma di incentivo al gioco che preveda la gratuità o il rimborso di costi di viaggio o alloggio. L'Ente giochi effettua anche a campione gli opportuni controlli;
- 7) è fatto obbligo al soggetto richiedente di dotarsi di personale qualificato e specializzato ai sensi del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169 e Regolamento 23 dicembre 2014 n.9. L'ESG stabilisce con regolamento le modalità e le forme;
- 8) il soggetto richiedente, al fine di comprovare i necessari requisiti di onorabilità e professionalità, deve produrre all'Ente di Stato dei Giochi apposita documentazione. L'ESG stabilisce con regolamento le modalità e le forme;
- 9) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del gioco di cui al presente articolo è subordinato all'organizzazione di competizioni di tornei di poker sportivo, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Delegato n. 169/2014; è consentita la partecipazione al gioco di cui al presente articolo solamente ai partecipanti eliminati dalle competizioni di cui al comma n. 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n. 169/2014 e nei limiti temporali delle stesse;
- 10) è fatto obbligo a tutti i partecipanti ai tornei di poker sportivo o alle conseguenti partite di poker cash di alloggiare all'interno di una delle strutture alberghiere in territorio; è altresì obbligatorio che lo stesso partecipante ai tornei succitati, che risulti non risiedere temporaneamente nella struttura che ospita la gara, dimostri il proprio alloggio temporaneo presso una struttura ricettiva in Repubblica, attraverso comprovata attestazione al momento della iscrizione al torneo;
- 11) è fatto obbligo al soggetto richiedente di identificare e registrare mediante documento di riconoscimento in corso di validità ogni partecipante ai tornei di poker sportivo o ai singoli tavoli di poker cash. In mancanza di documenti o della loro presentazione l'ingresso e la permanenza nella sala in cui si svolgono le operazioni di gioco sono inibiti;

- 12) è fatto obbligo al soggetto richiedente il mantenimento di una contabilità separata per ogni evento o tavolo di poker cash;
- 13) è fatto obbligo al soggetto richiedente dotarsi di un sistema di fiches RFID ovvero di effettuare la registrazione manuale di tutte le operazioni di acquisto e vendita fiches per ogni singolo partecipante alle operazioni di gioco;
- 14) è fatto obbligo al soggetto richiedente di rendicontare contabilmente all'ESG al termine di ogni torneo di poker sportivo e dei singoli tavoli di poker cash entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conclusione dell'evento;
- 15) l'acquisto o il cambio delle fiches può essere effettuato solo tramite contanti o prepagato anticipatamente tramite bonifico bancario. In caso di pagamento tramite bonifico bancario è necessario esibire la ricevuta del bonifico accompagnata da un documento di identità al momento dell'operazione di cambio delle fiches;
- 16) la limitazione all'acquisto o al cambio del cambio di fiches in caso di cambio tramite contanti è collegata al limite imposto dalla legge vigente sull'antiriciclaggio sammarinese. Il giocatore che vorrà iscriversi con anticipo alla data di svolgimento del torneo potrà farlo a mezzo bonifico bancario con deposito non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 17) è fatto obbligo al richiedente il deposito di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituto bancario sammarinese a favore di Ente di Stato dei Giochi in caso di montepremi garantito in ambito di torneo di poker sportivo;
- 18) è fatto obbligo al soggetto richiedente consentire l'accesso al Commissario dell'Ente di Stato dei Giochi alle sale adibite agli eventi di gioco in qualsiasi momento e per tutta la durata degli stessi;
- 19) le vincite pari o superiori a euro 2.000,00 (duemila/00) sono pagate con assegno bancario previa compilazione di apposito modulo di identificazione del vincitore e acquisizione di un documento di identità riconosciuto. A richiesta, è possibile corrispondere una quota in contanti con un importo massimo del 20% (venti per cento) dell'importo del pagamento in corso e con un limite massimo di euro 1.999,99 (millenovecentonovantanove/99). Il suddetto principio non sarà applicabile alle vincite di importo pari o superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), tali vincite saranno liquidate per intero mediante assegno bancario. Le vincite potranno essere liquidate esclusivamente ai titolari delle vincite stesse;
- 20) per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni in materia impartite dall'Agenzia di Informazione Finanziaria (A.I.F.) ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92 "Disposizione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e successive modifiche;
- 21) le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento di imposte ed oneri secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della Legge n. 67/2000.

Art. 4

1. L'articolo 10 della Legge n. 67/2000 e successive modifiche, è così modificato:
"Alle attività di cui alla presente legge sono applicati una speciale imposta erariale comprensiva di quella afferente i premi e un onere per il servizio di controllo e vigilanza nella misura fissata dalle seguenti tabelle:

Tabella – Imposta speciale erariale

L'imposta speciale erariale è così stabilita:

Giochi esercitati in forma temporanea

L'imposta è calcolata sull'introito lordo del gioco o in assenza sul valore di mercato dei premi, se non diversamente previsto.

Per i giochi di tipo "F" l'imposta è sempre calcolata sul valore di mercato dei premi.

Per i giochi di tipo "F1" l'imposta è calcolata sul lordo dell'incasso. L'imposta è corrisposta entro 5 giorni dal termine del gioco.

L'importo minimo stabilito dall'articolo 2, comma 3, della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, per i giochi di tipo F ed F1 è pari ad un euro (1 euro).

| TIPO DI GIOCO | | | |
|---------------|---|------------|---|
| B | Lotterie anche istantanee e similari | 12 % | |
| B1 | Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti | 200 euro | Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione |
| C1 | Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti | 500 euro | Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione |
| D | Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura | 250 Euro | Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione |
| F | Giochi basati su carte o similari | 3 % | |
| F1 | Gioco del Poker in forma temporanea | 12% | |
| G1 | Apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea | 1.500 euro | Imposta annuale da corrispondere in due rate semestrali anticipate per singola autorizzazione |
| H | Giochi di tipo H in forma temporanea | 12 % | |

Giochi esercitati in forma stabile

L'imposta è calcolata sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti, se non diversamente previsto.

L'imposta è corrisposta entro 60 giorni dall'estrazione o dallo svolgimento del torneo.

Per i giochi di tipo "E" l'imposta si applica sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti considerando gli eventi chiusi in un periodo di tre mesi, fatto salvo il versamento di un acconto ogni 30 giorni.

| TIPO DI GIOCO | | | |
|---------------|---|----------|--|
| A | Tombola, bingo e similari | 40 % | |
| B | Lotterie anche istantanee e similari | 12 % | |
| C | Lotto e similari | 12 % | L'imposta è ridotta al 9% il primo anno di attività e al 10,5% per il secondo anno |
| D | Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura | 250 euro | Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione |
| E | Scommesse | 12 % | |
| F | Giochi basati su carte o similari | 3 % | |
| G | Apparecchi automatici con premio in denaro | 40 % | |

Oneri di controllo e vigilanza

Gli oneri di controllo e vigilanza, per i giochi esercitati in forma stabile, possono essere costituiti da una parte UNA TANTUM, una quota fissa annua e da una parte percentuale. La parte UNA TANTUM è fissa ed è corrisposta al momento della prima autorizzazione per tipo di gioco; la parte percentuale è calcolata sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti.

Per i giochi esercitati in forma temporanea gli oneri, a seconda del tipo di gioco, possono essere costituiti da una quota fissa o calcolati percentualmente sull'incasso lordo.

Per i giochi di tipo F1 gli oneri di controllo e vigilanza sono calcolati sulla differenza fra il lordo dell'incasso e i premi corrisposti, se non diversamente previsto.

Sia per i giochi in forma stabile che per i giochi in forma temporanea, la parte percentuale degli oneri e la quota fissa sono corrisposte con le stesse modalità e scadenze dell'imposta speciale erariale.

| TIPO DI GIOCO | Una Tantum | Quota fissa | Quota percentuale |
|--|------------|----------------|--|
| Giochi di tipo A, B, C ed E in forma stabile | 3.000 euro | | 0,8% annuo |
| Giochi di tipo D in forma stabile | | 250 euro annui | |
| Giochi di tipo F in forma stabile | 1.500 euro | | 0,8% annuo |
| Giochi di tipo G in forma stabile | 3.000 euro | | 0,8% annuo |
| Giochi di tipo B in forma temporanea | | | 2% con un minimo di euro 20 ad estrazione |
| Giochi di tipo B1 | | 100 euro annui | |
| Giochi di tipo C1 | | 200 euro annui | |
| Giochi di tipo D in forma temporanea | | 100 euro annui | |
| Giochi di tipo G1 in forma temporanea | | 750 euro annui | |
| Giochi di tipo F in forma temporanea | | | 1% con un minimo di euro 250 ad autorizzazione |
| Giochi di tipo F1 in forma temporanea | | | 1% con un minimo di euro 300 ad autorizzazione |
| Giochi di tipo H in forma temporanea | | | euro 20,00 ad estrazione.”. |

Art. 5

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto delegato comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.

Art. 6

1. Tutte le forme di gioco di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato sono vietate ai minori di 18 anni.

Art. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto delegato rimangono in vigore le disposizioni del Decreto Delegato n.169/2014 oppure della Legge n.67/2000 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti